

Estratto Verbale Assemblea SPORT21 ITALIA ONLUS

Il giorno **17 ottobre 2020** alle ore 14.30 presso il domicilio del Presidente sito in Via De Gasperi n.1 ad Azzano Decimo (PN), si riunisce in seconda convocazione ed in modalità videoconferenza, l'assemblea dei soci per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

In seduta straordinaria:

- 1) Approvazione adeguamento Statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- 2) Delega al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

In seduta ordinaria:

(omissis)

Alle ore 14,30 constatata la presenza di n.8 soci su 15 aventi diritto di voto, l'assemblea è legittimata a deliberare, ai sensi dello statuto, gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente quindi dichiara aperta la seduta dell'assemblea in seduta straordinaria.

1) Approvazione adeguamento Statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Il Presidente illustra i contenuti delle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle nuove previsioni contenute del Decreto legislativo 117/2017 che ci obbliga ad integrarlo con nuove previsioni previste dalla normativa. Le modifiche obbligatorie potrebbero essere inserite in occasione di una assemblea ordinaria, quelle facoltative, invece, secondo le modalità previste dallo statuto in vigore. Il Consiglio direttivo ha quindi predisposto un testo coordinato che ha già inviato, prima dell'assemblea, a tutti i soci per una preventiva lettura.


A seguito dell'invio sono pervenute, da parte di alcuni soci, osservazioni e modifiche che sono state inserite nel testo in discussione e approvazione.

Data lettura integrale del testo e sentiti gli interventi di alcuni soci presenti, il Presidente pone in votazione il testo integrale dello statuto che contiene anche la parziale modifiche della denominazione sociale (ODV anziché ONLUS) e la nuova sede legale in Via Don Luigi Sturzo n.8 anziché in Viale Martelli n.51 divenuta purtroppo inagibile.

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti con n.8 voti favorevoli su n.15 aventi diritto di voto.

(omissis)

Il Presidente
Sergio Silvestre



Associazione di Volontariato Sportivo Dilettantistico ETS
SPORT21 Italia
sede legale nazionale: Viale Martelli, 51 - 33170 Pordenone
tel. 335 823 1103
Iscritta al n. 1062 del Registro Regionale Volontariato del FVG - C.F. 91090410936
IBAN: IT 68 E 02008 12510 000104065447
www.sport21.it - www.facebook.com/sport21italia -
mail: info@sport21.it - mailpec: sport21@pec.csvfvg.it

Collezata a



atto registrato a Pordenone il 6 NOV 2020
al n° 3109 Mod. TH con liquidati € 11
di cui per imposta IPOT. € 11
con allegati: 1



STATUTO**Adeguito ai sensi dell'art.101 c.2 D.Lgs.117/2017 e s.m.i.**A
Pordenone il **6 NOV 2020** all'attore
n° **3159** Mod. **11**
liquidati € **11**
per imposta IPOT. € **11****Art. 1 - Costituzione, sede e scopi**

1. E' costituita ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'associazione senza personalità giuridica denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 ITALIA ODV**", organizzazione di volontariato con finalità sportive, indicata in breve, "**ASD SPORT21 ITALIA ODV** o associazione, con sede legale in Pordenone, e sede operativa in Roma.
2. L'Associazione, per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie, può costituire ulteriori sedi periferiche sia regionali che provinciali in Italia, con la sola delibera del Consiglio Direttivo. Potrà altresì essere individuata, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, un segreteria operativa da ubicarsi nella provincia in cui risiede il Presidente pro tempore dell'associazione.
3. L'eventuale successivo cambio di sede legale non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell'art.5 comma 1, lettere i) e t) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
5. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
7. Per il suo funzionamento promuove, avvalendosi, l'impegno volontario sia delle associazioni che lo compongono che dei loro volontari, sia dei singoli cittadini che a qualunque titolo intendano contribuire al raggiungimento dei propri scopi.
8. L'Associazione potrà essere riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. e nel rispetto delle normative e delle competenze del C.I.P.
9. A tal fine, nel rispetto del DPCM dell'08.04.2004, SporT21 Italia, in linea con gli accordi vigenti

tra C.I.O. e I.P.C., insieme agli Enti di Promozione Sportiva e ad altre Istituzioni, promuove il valore educativo dello sport, quale programma di crescita culturale, sociale ed intellettuale della comunità civile e di strumento per il superamento e l'integrazione delle diversità, coinvolgendo persone diversamente abili o con esigenze speciali per il miglioramento della loro qualità di vita, in armonia e in applicazione dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

10. L'attività dell'Associazione e le relative iniziative di promozione e formazione si svolgono nel rispetto degli indirizzi e delle competenze di legge del C.I.O., del C.O.N.I., del Comitato Italiano Paralimpico, delle Federazioni sportive riconosciute, delle Associazioni Benemerite, degli Enti di promozione sportiva con le quali l'associazione stipulerà accordi o convenzioni ed in particolare con le deliberazioni e gli accordi di *CoorDown* (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down), che ne ha favorito e deliberato la sua costituzione.
11. L'Associazione si impegna a svolgere ogni attività ed iniziativa culturale, medico-scientifica, sportiva, educativa, formativa, pedagogica, artistica e organizzativa finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico strumento per valorizzare lo sport integrato e le diverse abilità delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, per favorire una maggiore consapevolezza dell'opportunità di perseguire un'integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport dilettantistico, promozionale, agonistico, dell'assistenza sociale e sociosanitaria.
12. In particolare, l'associazione ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettere *i) e t)* :
 - favorire ed attuare, la massima conoscenza ed approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva e relazionale ed un'adeguata azione di integrazione sociale;
 - incentivare studi e ricerche, con l'obiettivo di contribuire a migliorare la vita delle persone con deficit intellettivi organizzando seminari, stage e corsi di formazione ed aggiornamento per tecnici sportivi, dirigenti, medici, operatori socio-sanitari, volontari e in genere per operatori del settore, nonché manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa ritenuta utile ed opportuna, promuovendo le attività del movimento *SPORT21 ITALIA*, in accordo con il *CoorDown* (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down);
 - favorire la massima diffusione, adesione, partecipazione al movimento *SPORT21 ITALIA*, in accordo con *CoorDown*, nonché alle iniziative e agli eventi da questo proposti;
 - istituire, promuovere, organizzare e gestire un programma di allenamenti sportivi e gare destinati a persone con o senza disabilità intellettiva o relazionale, allo scopo di fornire loro opportunità di sviluppo fisico, mentale e di inclusione, per migliorare la qualità della loro vita;
 - coinvolgere persone di varie fasce d'età, formandoli quali volontari, nella promozione ed organizzazione delle attività promosse da *SPORT21 ITALIA*, a tutti i livelli, nazionale ed internazionale;
 - promuovere, associarsi e collaborare con altri organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi simili, al fine di perseguire e raggiungere le finalità del presente Statuto;
 - migliorare e aumentare la conoscenza di *SPORT21 ITALIA* da parte della comunità, dei tecnici, dei familiari, dei volontari e di qualunque persona impegnata o che intenda impegnarsi a favore della realizzazione degli scopi contenuti nel presente Statuto;
 - organizzare e favorire corsi di istruzione, insegnamento, conferenze, incontri tra genitori e persone interessate, gruppi di discussione e manifestazioni di qualsiasi genere al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o di ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità indicate;
 - stipulare accordi e contratti con il Governo e/o qualunque istituzione extra-nazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, locale o altro, oppure con Federazioni ed Enti di Promozione sportiva, semplici associazioni, aziende e società che possano favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed ottenere decreti, diritti, privilegi e concessioni per agevolare e sostenere una maggiore integrazione delle persone con disabilità intellettiva e

relazionale, attraverso la realizzazione di progetti, manifestazioni ed iniziative promosse da SPORTT21 ITALIA;

- istituire, associarsi, sostenere e sottoscrivere nonché collaborare all'istituzione ed al supporto di associazioni, istituzioni, società, cooperative, club o altri enti che siano di beneficio per l'Associazione e per gli scopi che la stessa si prefigge.

13. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, proporre, organizzare, realizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altre Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, iniziative, manifestazioni, eventi di sport, di cultura e di spettacolo, le cui finalità siano il sostegno, la promozione e la diffusione dei principi, della missione e degli obiettivi dell'Associazione.
14. In attuazione dei suddetti scopi istituzionali, l'Associazione si collega, seguendone le direttive, a CoorDown, della quale ne è diretta emanazione. In tale ambito, si adopererà per raccordarsi, anche convenzionalmente, per la realizzazione dei suoi programmi di attività e competizioni sportive con le organizzazioni e gli Enti che istituzionalmente sono deputati a realizzare dette attività. In particolare, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Paraolimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, il Governo Italiano, i Ministeri interessati, in particolare i Dicasteri con competenze nel welfare, nell'istruzione, nell'università e ricerca scientifica, nell'economia, nelle attività produttive, nella sanità, nello sport, intrattenendo rapporti con le loro strutture centrali e periferiche, Istituzioni, Enti Pubblici, Regioni, Province, Comuni.
15. L'Associazione è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 08/04/2004 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - I Soci

1. Possono essere associati all'associazione persone fisiche e persone giuridiche che, condividendone gli scopi, chiedano espressamente di essere ammessi e si impegnino al versamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea. L'attività sociale viene esercitata da persone fisiche attraverso i Presidenti/Legali rappresentanti o persone da loro delegate, appartenenti alle associazioni o enti aderenti che non si trovino in condizione di incompatibilità. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - Soci volontari;
 - Soci ordinari;
 - Soci atleti;
 - Soci sostenitori.
 - Soci onorari;Sono considerati soci volontari le persone fisiche e le persone giuridiche che condividano gli obiettivi perseguiti dall'associazione e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze. I soci volontari possono essere esentati dal versamento della quota sociale definita annualmente dall'assemblea. Essi sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. Hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. I loro nominativi saranno inseriti nel registro soci in una apposita sezione. Possono altresì associarsi all'associazione anche altri enti del Terzo Settore non appartenenti alla categoria degli "enti di volontariato" in numero non superiore al 50% dei soci classificati come organizzazioni di volontariato.
3. Sono soci atleti, i minorenni con il consenso dei genitori, le persone con o senza disabilità intellettiva o relazionale che praticano le discipline sportive e gli allenamenti e partecipano alle gare organizzate direttamente dall'Associazione o dalla stessa riconosciute o promosse.

4. Sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di concorrere al miglioramento individuale e alla piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva relazionale.
5. Sono soci onorari coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare in riconoscimento di meriti peculiari nel campo della politica, dell'economia, dello sport o del sociale; essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
6. La facoltà di ammettere i soci è competenza del Consiglio Direttivo.
7. La determinazione dell'ammontare annuo delle quote sociali, ovvero delle varie forme di eventuale rateizzazione o esclusione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
8. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
9. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
10. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.
11. I soci volontari e i soci atleti partecipano nei momenti della formazione, dell'aggiornamento, degli scambi di esperienze e nei momenti organizzativi.

Art. 3 - Procedure per l'ammissione a socio

1. Chiunque intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione.
2. La domanda deve contenere tutti i dati personali necessari, la dichiarazione di condividere le finalità, che l'associazione si propone, e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti. I soci persone giuridiche allegano il proprio statuto e una relazione sulle loro attività.
3. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a esplicitare con comunicazione scritta la motivazione del diniego, entro 60 giorni dalla data della domanda, attraverso il quale è possibile il ricorso al collegio arbitrale.
4. La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l'anno in corso.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a:
 - partecipare alle manifestazioni, iniziative e qualsiasi altro evento sportivo, culturale, sociale, artistico e ricreativo promosso ed organizzato;
 - partecipare alle attività inerenti la formazione, l'aggiornamento e gli scambi di esperienze tra i vari componenti dell'associazione;
 - prendere parte attiva alla costituzione e sviluppo di una rete di comunicazione tra tutti i soci, allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di informazione e la migliore partecipazione alle varie attività promosse e realizzate a livello periferico, regionale, nazionale ed internazionale;
 - frequentare, compatibilmente con gli orari e gli spazi disponibili, i locali della sede nazionale e delle sedi periferiche;
 - esaminare i libri associativi.
2. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a collaborare secondo le proprie capacità e disponibilità alla realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni promosse ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
3. I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti

- obblighi e/o doveri:
- effettuare il pagamento della quota associativa annuale nei termini e nei modi previsti;
 - dichiarano di essere consapevoli, di attenersi e rispettare le norme previste dal presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - si impegnano ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo.
4. I Soci cessano di far parte dell'Associazione:
 - per dimissioni, da presentarsi per iscritto; tale recesso ha efficacia dall'anno successivo a quello nel quale l'associazione riceve la notifica della volontà di recesso;
 - l'inattività e/o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività e/o alla vita associativa per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi;
 - per mancato pagamento delle quote sociali entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno relativamente al quale è dovuto il pagamento;
 - per radiazione comminata dagli organi di giustizia, con comunicazione scritta all'interessato che deve contenere le motivazioni per le quali il provvedimento sia stato deliberato, quali il compimento di atti contrari alla legge, la violazione dello Statuto o Regolamento Sociale o, comunque, per l'esecuzione di atti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione.
 5. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
 6. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo e, quindi, dell'Associazione, per i soci che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
 7. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
 8. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
 9. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 5 - Organi e strutture dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Direttore Nazionale;
 - l'Organo di controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 30 c.2 e 31 c.1 del D.LGS 117/2017 e s.m.i.
 - il Collegio Arbitrale;
 e nelle seguenti strutture territoriali qualora costituite su base regionale:
 - i Direttori Regionali;
 - i Comitati Esecutivi Regionali.
2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
3. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la

rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 6 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in base al comma 3 del presente articolo.
2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
4. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo e di revisione legale quanto ne ricorrono le condizioni;
 - approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera le modifiche statutarie;
 - stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione.
 - delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
- 5) Per avere diritto a partecipare all'Assemblea i soci devono essere in regola con le quote associative e non devono essere stati sottoposti a provvedimenti di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
6. L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Associazione è convocata con avviso scritto, trasmesso con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
7. L'assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
 - a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
 - b) sia consentito:
 - al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

8. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e bilancio preventivo entro il 30 aprile o quanto ricorrano i termini per il rinnovo delle cariche sociali o per la definizione delle linee progettuali.
9. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro tre mesi successivi a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
11. I soci possono intervenire all'Assemblea di persona o per delega, purché tali deleghe siano rilasciate a soci aventi diritto al voto. Nessun socio può rappresentare, oltre a se stesso, più di tre associati.
12. L'Assemblea ogni quattro anni elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, con votazioni a scrutinio segreto e secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto, i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo o Revisione legale dei Conti quando ne ricorra l'obbligatorietà.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico ed è composto da un minimo di tre e un massimo 13 (tredici) membri, tra cui il Presidente che ne presiede e coordina i lavori di cui almeno 1 (uno) dovrà essere un socio atleta. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti prima di procedere alla sua elezione.
3. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo possono essere espressi voti limitatamente ai 3/4 dei membri eleggibili e sono dichiarati eletti, per ciascun organo, candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.
4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile elegge tra i propri membri il Presidente Nazionale, il Segretario e fino ad un massimo di 3 (tre) Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Il Consiglio Direttivo ne determina il numero entro i limiti suddetti prima di procedere alla loro elezione. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri eletti si procederà alla rielezione dell'intero Consiglio Direttivo
5. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, con apposite deleghe, nella conduzione dell'attività dell'Associazione, lo sostituiscono nelle competenze in caso di impedimento o di assenza temporanea, danno esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Tuttavia, ai Vice Presidente non possono essere attribuiti, ex delega, i poteri istituzionalmente riservati alla competenza esclusiva del Presidente.
6. In ottemperanza al fatto che SPORT21 ITALIA promuove in ogni modo l'opportunità che persone diversamente abili siano loro stessi testimonial privilegiati della propria esperienza abilitativa, ricoprendo ruoli ufficiali all'interno degli organi direttivi l'Associazione prevede l'opportunità che all'interno del Consiglio Direttivo sia riservato almeno un posto al rappresentante degli Atleti/e con disabilità intellettiva e relazionale, regolarmente iscritto quale socio atleta e partecipante all'attività promossa da SPORT21 ITALIA.
7. Possono candidarsi alla carica di componenti del Consiglio tutti i soci dell'Associazione, presentando apposita candidatura individuale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea elettiva.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi membri; decide a maggioranza semplice con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Il Consiglio Direttivo promuove e coordina l'azione politica secondo gli indirizzi programmatici dettati dall'Assemblea ed in particolare:
- a. approva il programma annuale di attività dell'Associazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il regolare raggiungimento degli scopi associativi;
 - b. nomina, su proposta del Presidente, anche tra persone esterne all'Associazione stessa, il Direttore Nazionale o Direttore Sportivo, che dovranno operare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, condividendo le finalità del presente Statuto;
 - c. determina la durata in carica di tutti i collaboratori e delibera sul regolare funzionamento degli uffici e dei gruppi di lavoro, eventualmente costituiti;
 - d. provvede all'elaborazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
 - e. delibera l'istituzione di sedi periferiche o regionali;
 - f. decide, in via di urgenza, su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
 - g. propone all'Assemblea i nominativi dei soci onorari;
 - h. delibera, per gravi motivi, la denuncia dei soci da presentarsi agli organi di giustizia;
 - i. propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative;
 - j. ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.
10. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
- libro degli associati e dei volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
11. Ogni componente del Consiglio Direttivo, che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito, su delibera dello stesso Consiglio Direttivo, dal primo dei non eletti.
12. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
13. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e ne coordina i lavori, ha la legale rappresentanza dell'associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente convoca e presiede i lavori dell'Assemblea e svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con i Vice Presidenti, con i membri del Consiglio Direttivo, cui può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione.

Art. 9 – Il Presidente Onorario

1. L'Assemblea dei soci può nominare, su proposta del Presidente dell'Associazione, fra i propri membri e/o tra altre personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'economia, dell'arte, dello sport o dello spettacolo, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

2. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri; egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

Art. 10 - Direttore Nazionale

1. L'associazione svolge la propria attività istituzionale attraverso una struttura operativa nazionale preposta ad attuare le linee programmatiche definite dall'Assemblea dei Soci, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, garantendo, quindi, un'adeguata rete di comunicazione tra tutti i soci, attraverso cui favorire una maggiore e continua partecipazione delle associazioni e dei soci accreditati da SporT21 Italia e dei suoi componenti.
2. L'attività è coordinata dal Direttore Nazionale, nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
3. La struttura operativa è preposta ad approfondire e curare gli aspetti tecnici, organizzativi, educativi, scientifici e psicopedagogici delle varie attività, iniziative e progetti promossi da SporT21 Italia a livello nazionale ed anche territoriale.
4. Questa struttura, per garantire una idonea sinergia tra gli Organi Nazionali e le strutture periferiche, è composta da:
 - il Presidente Nazionale dell'Associazione;
 - il Direttore Nazionale;
 - i Direttori Regionali o Provinciali; (qualora istituiti)
 - un rappresentante dei soci volontari.

Art. 11 - Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.
3. L'organo di controllo rimane in carica per la durata del Comitato di Gestione. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31.1, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso l'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, nonché da tutti gli altri beni che le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni ai sensi delle normative in vigore, nonché da altri supporti finanziari espressamente destinati ad incremento patrimoniale, a vantaggio delle iniziative attinenti e dagli avanzi di gestione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - i) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. Per realizzare le entrate di cui sopra, l'Associazione può ottenere, raccogliere e ricevere denaro e fondi tramite contributi, donazioni, sottoscrizioni, prestiti, manifestazioni di raccolta fondi o tramite qualunque altro metodo idoneo, nonché per consentire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
3. L'associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
4. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 13 - Bilancio

1. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea, accompagnati dalla relazione del Revisore Contabile se previsto, il bilancio di previsione e quello consuntivo; quest'ultimo dovrà essere approvato indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il bilancio che verrà proposto all'Assemblea dovrà essere redatto nelle modalità previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e dovrà contenere le entrate e le uscite. Dovranno essere incluse nelle entrate in particolare:
 - a) le quote delle Associazioni aderenti
 - b) le eventuali donazioni in denaro, in beni mobili ed immobili;
 - c) gli eventuali contributi pervenuti da Enti Pubblici o da associazioni o da privati.Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Dovranno essere incluse nelle uscite tutte le spese di funzionamento e per gli scopi del presente statuto, comprese le spese per la partecipazione dei componenti a convegni e corsi per il miglior funzionamento dell'associazione e i rimborsi spese sostenute dai componenti per l'espletamento di mansioni affidategli.
3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, né durante

la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza.

Art. 14 - Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale

1. Tutti i soci s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, che sono originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.
2. Il collegio Arbitrale è costituito da tre membri: due di essi vengono nominati, uno ciascuno dalle parti, e provvedono quindi alla designazione del terzo membro quale Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Corte d'Appello competente per territorio, che dovrà provvedere anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
3. Gli Arbitri decidono come amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel regolamento di giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell'Associazione, che ne dovrà, altresì, dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 15 - Scioglimento, modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da qualsiasi aderente. Sono deliberate dall'Assemblea e devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
2. Qualora nell'OdG dell'Assemblea siano previste modifiche al presente statuto, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte.
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
4. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di in materia di enti del Terzo Settore.

Così approvato dall'Assemblea dei soci.

Azzano Decimo 17 ottobre 2020

Il Presidente
Sergio Silvestre

